

# Regolamento del corso samaritano

## 1. Obiettivo e oggetto del corso

Scopo del corso samaritano è insegnare nozioni di pronto soccorso a un pubblico il più vasto possibile.

## 2. Basi legali

### 2.1 Norme di istituzioni specializzate

Il corso si conforma alle direttive tecniche della Conferenza svizzera di medicina d'urgenza e di salvataggio (SMEDREC) e porta al livello 2 della formazione di salvataggio per non professionisti dell'associazione ResQ.

## 3. Competenze

### 3.1 Le sezioni samaritane qualificate organizzatore dei corsi

#### 3.1.1 Impiego dei monitori di corsi FSS

Le sezioni samaritane affidano l'insegnamento del corso samaritano ai monitori di corsi che hanno ricevuto una formazione conforme ai regolamenti della FSS vigenti in materia.

Ogni 16 partecipanti si deve impiegare un monitore di corsi FSS.<sup>1</sup>

Nel caso dei corsi organizzati nelle aziende e nelle scuole possono seguire la formazione simultaneamente al massimo 24 partecipanti, se durante i lavori pratici il monitore di corsi è assistito da almeno una persona tecnicamente qualificata.

#### 3.1.2 Struttura dei corsi, materiale di insegnamento e didattico

Le sezioni samaritane hanno cura che:

- venga rispettata la struttura del corso come prevista nei piani di lezione del programma ufficiale
- per le lezioni, gli esercizi e l'insegnamento venga utilizzato il materiale previsto in tale programma
- i partecipanti ricevano l'apposito manuale e l'attestato del corso.

#### 3.1.3 Altri dettagli organizzativi del corso

Le sezioni samaritane sono responsabili anche delle questioni amministrative (iscrizioni, pubblicità, controllo delle assenze, ecc.) e della scelta di locali idonei alle lezioni.

#### 3.1.4 Notifica dei corsi all'associazione cantonale

Le sezioni samaritane notificano i loro corsi all'associazione cantonale al più tardi una settimana prima dell'inizio.

L'associazione cantonale promulga le disposizioni necessarie al riguardo.

<sup>1</sup> Un assistente è raccomandato per tutta la durata del corso.

### **3.2 Associazioni cantonali**

#### **3.2.1 Assunzione dei compiti dell'organizzatore del corso**

Le associazioni cantonali possono presentarsi come organizzatore del corso, al posto delle sezioni samaritane.

#### **3.2.2 Autorizzazione di terzi quali organizzatori del corso**

Le associazioni cantonali possono autorizzare enti pubblici e aziende a organizzare corsi interni, a condizione che tali organizzazioni si impegnino per iscritto a rispettare le prescrizioni del presente regolamento. Le associazioni cantonali restano responsabili nei confronti dell'organizzazione centrale della FSS.

#### **3.2.3 Obbligo di vigilanza sugli organizzatori del corso**

Le associazioni cantonali hanno, nei confronti delle sezioni samaritane e degli altri organizzatori del corso, il diritto e, nei confronti dell'organizzazione centrale FSS, l'obbligo di effettuare ispezioni casuali dei corsi tramite un loro incaricato. Eventuali gravi carenze che venissero riscontrate saranno messe per iscritto e comunicate all'organizzatore del corso.

In caso di ripetute infrazioni al presente regolamento l'associazione cantonale può revocare a un organizzatore il diritto di tenere corsi samaritani. La procedura per revocare ai monitori di corsi l'abilitazione all'insegnamento è specificata nel regolamento dei quadri della FSS.

### **3.3 Organizzazione centrale FSS**

#### **3.3.1 Formazione dei monitori di corsi FSS**

L'organizzazione centrale forma i monitori di corsi FSS conformemente alle disposizioni dei propri regolamenti vigenti in materia.

#### **3.3.2 Approntamento del materiale di insegnamento e didattico e degli attestati del corso.**

L'organizzazione centrale mette a disposizione dei monitori di corsi FSS il materiale di insegnamento e didattico necessario e agli organizzatori del corso gli opuscoli per i partecipanti e gli attestati del corso.

#### **3.3.3 Vigilanza**

L'organizzazione centrale ha il diritto di ispezionare i corsi tramite un suo incaricato. Eventuali gravi carenze che venissero riscontrate saranno messe per iscritto e comunicate all'associazione cantonale e all'organizzatore del corso. Per eventuali ulteriori misure che si rendessero necessarie fa stato la cifra 3.2.3 cpv. 2.

#### **3.3.4 Pubblicità per il corso samaritano**

L'organizzazione centrale gestisce la pubblicità sul piano nazionale e mette a disposizione degli organizzatori materiale pubblicitario. La pubblicità locale è compito dell'organizzatore del corso.

I contratti con eventuali sponsor del corso samaritano possono essere stipulati esclusivamente dall'organizzazione centrale FSS. Gli organizzatori del corso sono tenuti a distribuire ai partecipanti gli omaggi pubblicitari e le documentazioni messi a disposizione dagli sponsor.

## **4. Programma e durata del corso**

Il corso samaritano si basa sul corso soccorritori e sul corso base CPR

Il programma obbligatorio risulta dai piani di lezione approvati dal Comitato centrale.

## **5. Partecipanti**

### **5.1 Condizioni di ammissione**

Possono partecipare ai corsi pubblici tutte le persone di almeno 12 anni di età. Per i corsi organizzati in gruppi giovanili non vige nessuna età minima.

...<sup>2</sup>

### **5.2 Esclusione dal corso**

Vengono escluse dal corso le persone che disturbano le lezioni, che si oppongono alle istruzioni del monitore di corsi o che evidentemente non sono in grado di assimilare la materia insegnata. Prima di decidere l'esclusione il monitore di corsi consulta il servizio competente dell'organizzatore del corso (p. es. comitato direttivo o commissione tecnica).

## **6. Attestati del corso**

### **6.1 Condizioni per il rilascio**

I partecipanti ricevono l'attestato del corso della FSS alla fine del corso, a condizione di avere regolarmente seguito l'intero programma. L'organizzatore del corso ha la responsabilità di compilare correttamente gli attestati del corso e di rilasciarli esclusivamente ai partecipanti che ne hanno diritto.

### **6.2 Assenze**

L'organizzatore del corso controlla le assenze.

Se un partecipante non segue un elemento, ha la possibilità di partecipare al elemento mancante nel quadro di un altro corso samaritano.

Se il corso è stato seguito completamente l'attestato non può essere rifiutato.

### **6.3 Sostituzione degli attestati del corso**

L'organizzazione centrale sostituisce gratuitamente gli attestati contenenti errori di compilazione e rispediti dall'organizzatore del corso al Segretariato centrale. Per gli attestati smarriti o danneggiati e divenuti inutilizzabili viene riscossa una tassa fissata dal Comitato centrale.

L'organizzatore del corso tiene un elenco delle persone che hanno ricevuto un attestato. Gli elenchi dei partecipanti del corso vengono conservati per 6 anni.

## **7. Protezione dei dati**

Gli organizzatori del corso non possono trasmettere a terzi gli elenchi con gli indirizzi dei partecipanti.

---

<sup>2</sup> Stralciato per deliberazione del Comitato centrale del 17.01.09  
100/09/353/03

## 8. Assicurazione

Durante il corso i partecipanti usufruiscono di una copertura di responsabilità civile tramite l'assicurazione collettiva della FSS. La franchigia in caso di danni a cose è a carico di chi ha causato il danno.<sup>3</sup>

L'assicurazione infortuni è di competenza di ogni singolo partecipante.

## 9. Aspetti finanziari

### 9.1 Tassa del corso

L'organizzatore del corso riscuote una tassa che tiene conto di tutti i fattori di costo (retribuzione dei docenti, tassa di corso FSS, pubblicità, aula, materiale).

Su iniziativa delle associazioni cantonali per il corso vengono fissate tasse unitarie.

### 9.2 Retribuzione dei monitori di corsi FSS

I monitori di corsi FSS e gli altri collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese. Ulteriori indennità sono fissate dall'organizzatore del corso.

### 9.3 Tassa di corso della FSS

A copertura dei costi relativi alle attività di formazione l'organizzatore del corso versa all'organizzazione centrale per ogni partecipante una tassa fissata dal Comitato centrale.

## 10. Disposizioni finali e transitorie

Il regolamento è stato approvato dal Comitato centrale il 17.06.2005 ed entra in vigore il 01.01.2006.

Esso sostituisce il regolamento omonimo del 17.06.1994.

Olten, 17 giugno 2005

**Federazione svizzera dei samaritani**



Hermann Fehr  
Presidente centrale



Kurt Sutter  
Segretario centrale

<sup>3</sup> vedi Prospetto informativo sulle assicurazioni OC 273  
100/09/353/03